

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3814 del 28/07/2023
Oggetto	VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME MARECCHIA E DAL TORRENTE MESSA AD USO IDROELETTRICO ED AZIONAMENTO MULINO IN LOCALITA' MOLINO DI SCHIETI, COMUNE DI PENNABILLI (RN). CONCESSIONARI: RONCI MARCELLO, SEBASTIANI BRUNA, RONCI PALMIERO, CROCIANI PATRIZIA. PRATICA: RN10A0027
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3978 del 28/07/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”
- la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n.51 ”Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”.
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria adottata a norma dell’art. 40, l.r. 40/2001);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 895/2007, 913/2009, 469/2011 e 1622/2015;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determinazione della Regione Marche nr. 327 del 06/02/2009 è stata assentita a Ronci Marcello, Sebastiani Bruna, Ronci Palmiero e Crociani Patrizia la concessione a derivare

acqua pubblica superficiale dal Fiume Marecchia (codice IT081900000000003-1ER) e dal Torrente Messa, in località Molino di Schieti, nel Comune di Pennabilli (RN), per uso idroelettrico con occupazione di aree afferenti al Demanio Idrico (codice pratica RN10A0027), con scadenza al 05/02/2024;

PRESO ATTO che con domanda acquisita al PG/2023/0030502 del 20/02/2023, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Ronci Marcello, c.f. RNCMCL61D28G433T, Sebastiani Bruna, c.f. SBSBRN63S66F137T, Ronci Palmiero, c.f. RNCPMR58R01G433A e Crociani Patrizia, c.f. CRCPRZ60E47G433P, hanno richiesto la variante in riduzione della potenza nominale della concessione in oggetto, passando da una portata media di 1.950 l/s ad una portata media di 1060 l/s, e dalla potenza nominale di 267,65 kW ad una potenza nominale di 145,49 kW mantenendo invariate la potenza (5,35 kW) e la portata (100 l/s) destinate all'azionamento del mulino ad uso ricreativo.

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001 e concessione di terreno demaniale ai sensi dell'art.18, r.r. 7/2004;

CONSIDERATO che:

- con relazione tecnica acquisita al PG/2023/0030502 del 20/02/2023 è stata trasmessa documentazione attestante l'effettiva produzione dell'impianto ed i dati delle portate derivate degli anni dal 2011 al 2021;
- il canone viene quantificato con i parametri definiti per l'uso idroelettrico della risorsa idrica e per l'occupazione dell'area demaniale con l'occupazione di terreno demaniale con 136 m del canale di adduzione (fg. 20 fronte mapp.li 22,23,6), con gli attraversamenti di 12 m dello stesso sul rio marecchia_conca_1859 (fg. 20 tra mapp.li 22 e 24) e di 96 m sul Torrente Messa

(fg. 22 tra mapp.li 403 e 325) e con il parallelismo di 84 m del canale di scarico della centrale (fg. 23 fronte mapp.le 635).

RITENUTO di mantenere i valori di deflusso minimo vitale (DMV) fissati con det. nr. 327 del 06/02/2009 della Regione Marche nella misura di l/s 490 per il Fiume Marecchia e nella misura di l/s 20 dal Torrente Messa;

ACCERTATO che i concessionari:

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- hanno versato in data 26/07/2023 la somma pari a 5.071,56 euro a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla variante non sostanziale della concessione cod. pratica RN10A0027;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Ronci Marcello, c.f. RNCMCL61D28G433T, Sebastiani Bruna, c.f. SBSBRN63S66F137T, Ronci Palmiero, c.f. RNCPMR58R01G433A e Crociani Patrizia, c.f. CRCPRZ60E47G433P, la variante in riduzione della portata media da 1.950 l/s alla portata media di 1060 l/s e della potenza nominale da 267,65 kW a 145,49 kW della concessione in oggetto;
2. di mantenere invariate la potenza (5,35 kW) e la portata (100 l/s) destinate all'azionamento del mulino ad uso ricreativo;
3. di stabilire che la concessione cod. pratica RN10A0027 risulta variata come di seguito descritto:

- destinazione della risorsa ad uso idroelettrico ed azionamento mulini a scopi didattici e ricreativi;
 - portata massima di esercizio pari a 1.950 l/s; portata media pari a 1.060 l/s per l'uso idroelettrico e 100 l/s per l'uso azionamento mulino a scopo ricreativo;
 - salto idraulico pari a 14 metri in riferimento all'impianto idroelettrico;
 - tratto sotteso sul fiume Marecchia pari a 2025 metri;
 - potenza nominale di concessione per l'impianto idroelettrico pari a 145,49 kW;
 - potenza nominale di concessione per il mulino pari a 5,34 kW;
 - produzione di energia attesa pari a 1.274.492 kW/h su base annua;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa sul Fiume Marecchia pari a 490 l/s, ed a valle dell'opera sul Torrente Messa pari a 20 l/s;
4. di mantenere invariata la scadenza del titolo fissata dalla determinazione della Regione Marche nr. 327 del 06/02/2009 al 05/02/2024;
 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 21/07/2023;
 6. di quantificare l'importo del canone complessivo dovuto per l'anno 2023 in 5.071,56 euro, di cui:
 - 3.479,84 euro per l'uso della risorsa idrica a scopo idroelettrico (2.270,03 euro da gennaio a giugno sulla base di 272,99 kW e di 1.209,81 euro da luglio a dicembre sulla base di 145,49 kW);
 - 53,66 da luglio a dicembre per l'uso della risorsa idrica per azionamento mulini a scopi didattici e ricreativi;
 - 1.538,06 euro per l'occupazione delle aree demaniali;

7. di stabilire che la cifra di 1.006,57 euro versata in eccesso rispetto a quanto dovuto a titolo di canone per l'annualità 2023, costituisce acconto sull'annualità 2024;
8. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di 5.071,56 euro;
9. di dare atto che la somma di 1.785,35 euro versata alla Provincia di Pesaro-Urbino mediante assegno circolare del 07/11/2008 a titolo di deposito cauzionale, può essere svincolata in quanto la concessione risulta garantita dal nuovo deposito versato;
10. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario e di inviarne copia alla Provincia di Pesaro-Urbino per gli adempimenti connessi alla restituzione del deposito cauzionale versato;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e contestuale occupazione di aree del demanio idrico funzionali al prelievo rilasciata a Ronci Marcello, c.f. RNCMCL61D28G433T, Sebastiani Bruna, c.f. SBSBRN63S66F137T, Ronci Palmiero, c.f. RNCPMR58R01G433A e Crociani Patrizia, c.f. CRCPRZ60E47G433P, (cod. pratica RN10A0027).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELLE AREE DEMANIALI CONCESSE

1. Il prelievo è esercitato mediante n. 2 opere di presa situate nel Comune di Pennabilli (RN), loc. Molino di Schieti, come di seguito descritte:
 - prelievo esercitato mediante un canale di adduzione (fg. 20 fronte mapp.li 22,23,6) sul Fiume Marecchia, coordinate UTM-RER: X: 760094, Y: 856699, che convoglia l'acqua verso l'impianto idroelettrico (con attraversamenti di 12 m sul rio marecchia_conca_1859 - fg. 20 tra mapp.li 22 e 24 - e di 96 m sul Torrente Messa - fg. 22 tra mapp.li 403 e 325);
 - seconda derivazione dal Torrente Messa mediante opera di presa in sponda destra, coordinate UTM-RER: X: 760936, Y:857531;
 - l'acqua derivata viene reimpressa nel Fiume Marecchia a valle della centrale idroelettrica e del mulino (ubicati al fg. 23 sez A, mapp. 906), mediante parallelismo di 84 m del canale di scarico (fg. 23 fronte mapp.le 635), coordinate UTM-RER: X: 761347, Y: 857963;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 145,49 per un salto nominale di m. 14,00 e ad uso azionamento mulini a scopo didattici e ricreativi in ragione di una potenza media annua di 5,35 kW.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale a 1.060 l/s per l'uso idroelettrico e 100 l/s per l'uso molitorio, e nella misura massima totale di 1.950 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 5.071,56 euro, risultante dalla somma dei seguenti importi:
 - a. per l'uso della risorsa idrica a scopo idroelettrico 3.479,84 euro;
 - b. per l'uso della risorsa idrica a scopo azionamento mulino 53,66 euro;
 - c. per l'occupazione delle aree demaniali 1.538,06 euro;
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 5.071,56 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 5 febbraio 2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 490 a valle della presa sul Fiume Marecchia e nella misura di l/s 20 a valle della presa sul Torrente Messa
2. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.